

GRUPPO SOLIDARIETÀ (a cura di), **Persone con disabilità. Politiche, sostegni, interventi, servizi**, Edizioni Grusol, Moie di Maiolati (An), 2020, pag. 104, euro 12,00

Il libro del Gruppo Solidarietà, impegnato da anni in un prezioso rilancio (in verità troppo spesso acritico) delle informazioni che provengono dai diversi canali informativi sui temi della disabilità e della non autosufficienza dichiara fin dalle prime battute il suo intento: «*Come è possibile arrivare compiutamente ad un superamento del modello assistenziale [rectius, compassionevole], nella direzione di un modello dei diritti, che faccia discendere le risposte pratiche ed operative dalla realtà dei bisogni e dei desideri della persona*». La tentazione di questa rivista e delle organizzazioni fondate sulla pratica del volontariato dei diritti è di rispondere: «*Basta non iniziare*» ad avere un approccio di volontariato compassionevole, cioè esclusivamente concentrato nell'immediata risposta ai bisogni – nella grande maggioranza dei casi molto parziale, insoddisfacente e controproducente –, anziché dedicato soprattutto alla rimozione delle cause dell'ingiustizia, alla promozione di cultura, provvedimenti e politiche (attraverso leggi, quindi risultati di promozione sociale godibili da tutti) che intervengano e rimuovano nella maggior misura possibile le cause dell'emarginazione e dell'esclusione sociale.

Presupposto fondamentale di questa azione – che deve essere svolta in totale autonomia rispetto alle istituzioni – è una corretta prospettiva storica, che il volume del Gruppo Solidarietà non dimostra. Infatti, nell'introduzione del volume viene affermato che «*la storia dei servizi per le persone con disabilità ha attraversato, fino alla metà degli anni '70, un'epoca di sostanziale mutismo: gli istituti, grandi e affollati, svolgevano il loro compito di contenimento nel silenzio della comunità*».

Posta così, sembra che gli istituti emarginanti abbiano operato in un clima sostanzialmente neutro, che in ogni caso, in presenza di pratiche che negavano la dignità umana e i più ele-

mentari diritti sarebbero stati già, comunque, una notevole complicità. In realtà, nei decenni precedenti gli anni '60, gli istituti di ricovero delle persone disabili erano osannati dalla cultura dominante (altro che silenzio e neutralità!), in particolare dalle istituzioni pubbliche e private preposte all'assistenza/esclusione sociale delle persone con disabilità.

La struttura super lodata, anzi indicata come esempio luminoso da seguire era, fin dal 1833, l'istituto "Cottolengo" di Torino, denominato "Piccola Casa della Divina Provvidenza". Nella lettera inviata nell'agosto 1833 al Re Carlo Alberto, al fine di ottenere il riconoscimento legale della Piccola Casa, il canonico Cottolengo aveva scritto quanto segue: «*La Divina Provvidenza sotto l'invocazione di San Vincenzo de' Paoli, avendo da qualche tempo in qua coadunati alcuni letti a ricovero di taluni di que' molti miserabili, che altrimenti perirebbero abbandonati, come di condizione morbosa non ammissibili in alcun venerando ospedale (...) formeranno ricovero a molti infermi d'ambo i sessi e stanze d'educazione santa per vari generi di persone che altrimenti potrebbero essere colle loro infelicità il disturbo della pubblica pace ed il peccato in seno ai suoi sudditi*».

Occorre altresì tener presente che, al momento dell'ammissione, l'istituto Cottolengo richiedeva la sottoscrizione della seguente dichiarazione: «*Io sottoscritto faccio rispettosa domanda alla Direzione della Piccola Casa della Divina Provvidenza di essere accolto nella famiglia Invalidi, promettendo da parte mi di accettare liberamente l'ordinamento che mi verrà imposto*» (1).

Altra smentita imposta dalla sessantennale esperienza delle Organizzazioni del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base riguarda l'affermazione dell'intro-

---

(1) Le drammatiche condizioni di vita di Roberto e di Piero, ricoverati al Cottolengo di Torino, rispettivamente per 35 e 24 anni, sono descritte nel libro di Emilia De Rienzo e Claudio De Figueiredo, *Anni senza vita al Cottolengo. Il racconto e le proposte di due ex ricoverati*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2000. Nel volume *Al di là dei girasoli*, Edizioni Sensibili alle foglie, Roma, 1992, Nunzia Coppedè espone, le sofferenze patite al Cottolengo di Roma durante i 15 anni di ricovero.

duzione del volume curato dal Gruppo Solidarietà nella quale si afferma che dopo la metà degli anni '70 *«pian piano sono arrivate le parole: richieste di aiuto, domande di servizi primari, desideri espressi. E soprattutto storie, racconti e descrizioni, che non potevano non scuotere il sistema dei servizi stessi»*.

La situazione era, in realtà, diversissima. Al riguardo occorre tener presente che nell'articolo pubblicato il 25 gennaio 1969 su "L'Osservatore della Domenica" pubblicazione domenicale dell'"Osservatore Romano", edito nella Città del Vaticano, oggi dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Mons. Ferdinando Lambruschini, noto teologo-moralista e Vescovo di Perugia *«circa il dovere o meno di salvare la vita di prole nata precocemente, mediante il ricorso all'incubatrice»* aveva sostenuto – incredibile ma vero – che *«l'obbligatorietà di tale ricorso va affermata quando si prevede che detta prole potrà avere una vita normale»* e che *«se si tratta invece di prole anomala, ad esempio mongoloide, non si può interdire ma neppure imporre, in nome della coscienza cristiana, il ricorso all'incubatrice, che prolungherebbe una vita di stenti e di sacrifici»*.

Occorre altresì considerare che in quegli anni erano in vigore, fino al 1983, le norme del Codice canonico, promulgato da Papa Benedetto XV nel 1917, che non solo oltraggiava le persone nate fuori dal matrimonio, ma anche quelle colpite da disabilità. Il Codice stabiliva infatti che erano irregolari per difetto:

a) coloro che sono colpiti da menomazioni fisiche e che, a causa delle loro deformità, non sono in grado di adempiere al ministero dell'altare in modo valido;

b) coloro che sono o sono stati epilettici, pazzi o posseduti dal demone. Tuttavia, se dopo aver ricevuto l'ordinazione risulta sicuramente che ne sono immuni, l'Ordinario può nuovamente permettere loro l'esercizio della normale attività.

Un contributo alla quasi unanime connotazione negativa delle persone con disabilità era l'utilizzo di definizioni emarginanti. Ad esempio, l'Anffas era l'acronimo di "Associazione nazionale di famiglie di fanciulli subnormali". A sua volta l'Istat utilizzava i termini "anormali" e "minorati", mentre la testata della rivista della

Società italiana di neuropsichiatria infantile era "Infanzia anormale".

Inoltre, ad esclusione di "Prospettive assistenziali", n. 10 aprile-giugno 1970, nessuna reazione aveva suscitato nei politici, amministratori, operatori e associazioni di tutela dei soggetti deboli, l'emarginante intervento nella relazione allegata al bilancio dello Stato del 1969, in cui il Ministero dell'interno evidenziava che *«l'assistenza pubblica ai bisognosi (...) racchiude in sé un rilevante interesse generale, in quanto i servizi e le attività assistenziali concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari»*.

I primi interventi a tutela dei 310mila minori, compresi quelli con disabilità intellettiva e limitata o nulla autonomia, sono stati quelli dell'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, costituita nel dicembre 1962. La tragica situazione di gran parte di questi minori, evidenziata nel libro di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, *"Il Paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo"*, Einaudi, 1973, era praticamente accettata da tutti, in particolare dalle organizzazioni collegate con la Chiesa cattolica. Preso atto della situazione, l'Anfaa aveva promosso la costituzione (10 giugno 1965) dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, ora Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, con lo scopo statutario di *«svolgere ogni attività a favore dei minori, in particolare di quelli minorati fisicamente o psichicamente, esposti all'abbandono o comunque bisognosi di aiuto al fine di rendere concreti ed effettivi i principi sanciti dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo approvati dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1959»*.

Fra le iniziative di interesse ricordo quelle dirette ad evitare la costruzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Torino di un istituto medico-psicopedagogico per 500 minori, che non è stato realizzato a seguito dei numerosi interventi dell'Ulces.

Stante la quasi totale assenza di iniziative positive rivolte alle persone con disabilità e limitata o nulla autonomia, l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore aveva predisposto la redazione ed il testo delle proposte di legge di iniziativa popolare "Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali e per i

disadattati sociali” (riportato sul numero 5/6, 1969 di “Prospettive assistenziali”. Con una fatica enorme erano state raccolte oltre 220mila firme che dovevano essere immediatamente autenticate da notai, segretari comunali e altri funzionari pubblici.

Di questa proposta, presentata al Senato il 21 aprile 1970, è derivata l’approvazione della legge 118/1971, la prima che abbia preso in positiva considerazione la persona con disabilità e limitata o nulla autonomia.

Ci sentiamo in dovere, come organizzazioni e come rivista, di segnalare questi tra i numerosi esempi di attività per contrastare l’opinione radicata di organizzazioni, esperti e operatori che negano l’apporto positivo del volontariato dei diritti e inducono i cittadini a ritenere che radicali e positivi cambiamenti intervenuti dal 1960 non sono un prodotto della partecipazione popolare, trascinata da piccoli gruppi molto organizzati, ma di una fantomatica improvvisa folgorazione delle istituzioni.

## **Specchio nero** *(segue da pag. 59)*

---

persona «*deve essere garantito sia individualmente sia nell’ambito della collettività di riferimento. Infatti, il Servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale è in alcuni casi l’unico strumento utilizzabile per assicurare il fondamentale diritto alla salute*»;

2. anche le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia hanno diritto, nei casi previsti dalla legge n. 38/2010 alle prestazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale concernenti le cure palliative e la terapia per il controllo e la soppressione del dolore;

3. i congiunti delle persone adulte con disabilità grave e limitata autonomia non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere le funzioni asse-

gnate dalla legge al Servizio sanitario nazionale. Infatti l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*» e mai il Parlamento ha approvato norme per assegnare ai congiunti delle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia i compiti attribuiti al Servizio sanitario nazionale.

Infine, si evidenzia l’assoluta importanza delle sentenze della Corte costituzionale n. 509/2000 e 275/2015 in base alle quali i diritti alle prestazioni sanitarie e all’istruzione non possono per nessun motivo essere violati per l’asserita mancanza di risorse economiche.